



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

23/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. FRANCESCO SIMONETTI, [REDACTED] tessera presso ASD La Bricolla, tessera Fibus n. FB29A012;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 13.12.2016 del Consigliere Federale FIBIS, Avv. Andrea Chiesura.

All'udienza del 6 marzo 2017 nessuno è comparso per il tesserato, il quale però ha fatto pervenire memorie.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3, aumentata a mesi 4 per effetto dell'aggravante contestata.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook sul gruppo Amiamo il Biliardo, nei quali venivano ripetutamente espressi giudizi offensivi e calunniosi nei confronti della Federazione e dei suoi Dirigenti accusati di "ruberie", nonché di "voler lucrare e approfittarsi... ai danni di chi vuole tesserarsi".

D'altronde il tesserato, attraverso una memoria che ha fatto pervenire al Tribunale, ha ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per quanto scritto, dovuto ad un momento di nervosismo.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua, tuttavia l'aumento da applicare per effetto dell'aggravante contestata (anch'essa sicuramente integrata dalla condotta dell'incolpato) può essere neutralizzato dal riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale del SIMONETTI.

PQM


Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **SIMOETTI FRANCESCO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 6 marzo 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Materia



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 23./2016 R.G. Procura Federale Fibis. ✓

Nei confronti del tesserato:

Signor Francesco Simonetti

-Tesserato presso
l'ASD LA BRICCOLLA con tessera n° FB29A012.

Il Procuratore Federale,
letto l'esposto d.d. 13/12/2016, del Consigliere Federale della Fibis avv. Andrea
Chiesura, di seguito riportato per stralci:

*"Al Procuratore Federale
per il tramite della Segreteria F.I.Bi.S.*

ESPOSTO

Il sottoscritto Avv. Andrea Chiesura
in qualità di Consigliere Nazionale
della F.I.Bi.S.;

premess

- che in data di ieri 12 u.s., alle ore 9,20, su Facebook, nel gruppo denominato "Amiamo il Biliardo" che annovera all'incirca 2.200 membri, un utente chiamato "Csb Laperlanera" condivideva una comunicazione F.I.Bi.S. inoltrata ai dirigenti periferici con la quale si rammentava che la tessera 2016/17, se rinnovata dopo il 31 Dicembre p.v., sarebbe costata non più € 35,00, ma € 50,00, come già previsto nella Circolare Tesseramento/Affiliazione 02.08.16 (cfr. pag. 9);
- che peraltro anche per i tesseramenti delle passate stagioni era previsto un tale aumento, la cui finalità è quella di concentrare per quanto possibile il tesseramento ad inizio stagione per intuibili esigenze di programmazione sportiva e finanziaria;
- che iniziava una discussione tra diversi appassionati iscritti al gruppo;
- che, in particolare, un utente col "nickname" Francesco Simonetti interveniva a più riprese nella discussione di cui sopra scrivendo, tra le altre cose "Bè... bel latticino!!" (probabilmente intendeva "ladrocinio" vista la spiegazione fornita subito dopo qui riportata), "Da parte della federazione... è una ruberia!", "... nn lucrare sulle persone!!";
- che il 13 Dicembre, nella discussione interveniva lo scrivente cercando di far capire a qualche commentatore "distratto" che non vi era stata alcuna



FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

innovazione rispetto agli anni passati e che la comunicazione Fibis 24.11.16 non era altro che un pro memoria indirizzato ai dirigenti territoriali;

· che l'utente "Francesco Simonetti", ripreso dallo scrivente per i termini oggettivamente diffamatori utilizzati, rivendicava il diritto di esprimersi liberamente sostenendo che "siamo in un paese democratico" e che quindi poteva dire quello che voleva semprechè, almeno stando al curioso ragionamento dallo stesso condotto, contumelie ed ingiurie fossero accompagnate da puntualizzazioni del tipo "secondo me" o "mio personalissimo parere", insistendo peraltro nell'affermare che l'aumento significava voler "lucrare ed approfittarsi... ai danni di chi vuole tesserarsi";

· che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità dei commenti in oggetto, costituenti violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia, oltrechè integranti gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al 3° comma;

· che ci si riserva eventualmente di far seguito con la proposizione di querela presso l'A.G.O., previa liberatorie del caso.

Tanto premesso,

chiede

che il Procuratore Federale voglia intraprendere l'attività d'indagine al fine di verificare se l'autore dei post in esame sia effettivamente il tesserato Simonetti Francesco (FB29A012) e di avviare eventualmente il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso per l'illecito commesso.

Con osservanza.

Conegliano, li 13 Dicembre 2016

Avv. Andrea Chiesa

rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibis vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit.;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.

Per tutto quanto esposto, questa Procura deferisce il summenzionato atleta avanti al Tribunale Federale competente per le violazioni in atti descritte e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifici il presente avviso a mezzo raccomandata a/r al tesserato.

Bologna, 9/1/17 Il Procuratore Federale della FIBIS Avv. Massimiliano Cané